



## ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Massa Carrara

*Organismo iscritto al n.154 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia*

### **STATUTO DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA**

#### **Art. 1 – Istituzione e scopo.**

Con delibera del 17 novembre 2010 è stato costituito l'Organismo di Mediazione denominato "Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara", iscritto con P.D.G. del 23 febbraio 2011 al n.154 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero, in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.

L'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara (di seguito O.d.M.) svolge in via esclusiva servizi di mediazione e conciliazione e non presta attività quando ha un interesse nella lite.

L' O.d.M. ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;

L'O.d.M. è un'articolazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara (di seguito C.O.A.) dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale.

L'O.d.M. vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti della Commissione dell'Organismo e dei Mediatori.

L'O.d.M., anche unitamente al C.O.A., può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture e del personale degli stessi, nonché con enti di formazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.M. 150/2023 e s.m.i.

L'O.d.M., anche unitamente al C.O.A., può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri organismi di mediazione, con le istituzioni forensi, con le Università, con le associazioni forensi maggiormente rappresentative e/o con altre istituzioni o associazioni, ai sensi dell'art. art. 5-quinquies del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.

## **Art. 2 – Sede dell’O.d.M. e luogo di svolgimento delle mediazioni**

L'O.d.M. ha sede legale in Massa, Piazza A. De Gasperi n.1 presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Massa a norma dell’art 18 D. Lgs. n.28/2010 e s.m.i.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i suddetti locali, nonché in altre eventuali sedi operative ubicate nel territorio del circondario del Tribunale di Massa.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso i locali di cui dispone l’O.d.M.

Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento.

## **Art. 3 – Gli organi**

Sono Organi dell’O.d.M.:

- Il Responsabile dell’O.d.M.;
- La Commissione

## **Art.4 – Il Responsabile**

Il Responsabile dell’O.d.M. è nominato dal C.O.A. tra gli Avvocati del Foro di Massa Carrara e deve avere la qualifica di Mediatore; resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all’insediamento del nuovo Responsabile.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

## **Art. 5 – Funzioni del Responsabile**

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D. Lgs n.28/2010 e s.m.i. e dal D.M. 150/2023 e s.m.i.

Il Responsabile gode di autonomia organizzativa e risponde della gestione dell’Organismo.

Il Responsabile relaziona annualmente il C.O.A. in merito all’andamento dell’Organismo.

Nello svolgimento dei propri compiti si avvale del personale della Segreteria del C.O.A., nonché della collaborazione dei componenti della Commissione.

Il Responsabile dell’Organismo ha i seguenti compiti:

- a) stilare l’Elenco dei Mediatori;
- b) tenere il registro degli affari di mediazione ai sensi dell’art. 6 lett. p) D.M. 150/2023 e s.m.i.;
- c) esaminare le domande di mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori;
- d) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori

- e) vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- f) provvedere, in caso di mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione cautelare dall'affidamento degli incarichi ed alla convocazione della Commissione per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 11 del presente Statuto;
- g) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- h) individuare il valore del procedimento da applicare quando la domanda o l'adesione non contengono le indicazioni necessarie o le parti non concordano sul suo valore o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti per Legge.

Il Responsabile dell'Organismo non può essere parte o rappresentare una parte in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.

### **Art. 6 – La Commissione – Composizione**

La Commissione è composta da 3 membri.

La Commissione è presieduta dal Responsabile dell'O.d.M.

I componenti sono nominati dal C.O.A. tra gli Avvocati iscritti all'Albo di Massa Carrara, con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione.

I componenti della Commissione restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento della nuova Commissione.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

A ciascun componente della Commissione, per lo svolgimento delle sue funzioni, viene corrisposta una indennità mensile di Euro 400,00, oltre accessori, attingendo esclusivamente dall'attivo dell'O.d.M.

### **Art. 7 – Convocazione della Commissione**

La Commissione viene convocata dal Responsabile, o quando due componenti della Commissione ne facciano richiesta, ove necessario senza formalità particolari ed anche "*ad horas*".

Le riunioni della Commissione sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Delle sedute della Commissione viene redatto processo verbale che viene custodito nella segreteria dell'O.d.M.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Responsabile.

## **Art.8 – Funzioni dell’Organismo**

Il funzionamento dell’Organismo è demandato al Responsabile dell’Organismo ed alla Commissione che:

- a) delibera in merito all’indirizzo delle attività e al funzionamento dell’O.d.M.;
- b) propone al C.O.A. l’adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d’intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell’O.d.M.;
- c) delibera in merito all’ammissione di nuovi Mediatori in considerazione dell’andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
- d) approva e modifica a norma art. 28 e 30 D.M. 150/2023 e s.m.i., nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all’O.d.M. per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;
- e) approva e modifica la modulistica e la scheda per la valutazione del servizio di mediazione;
- f) redige ed aggiorna periodicamente l’elenco dei Mediatori, accertando che i Mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/2023 e s.m.i. e dal regolamento dell’O.d.M. ed adempiano agli obblighi di aggiornamento previsti dall’art 23 del D.M. 150/2023 e s.m.i., dal codice etico e dal Regolamento dell’Organismo;
- h) determina i criteri per l’assegnazione degli incarichi ai Mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell’O.d.M.;
- i) vigila sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell’Organismo;
- l) delibera in merito ai provvedimenti di sospensione/cancellazione del Mediatore dall’elenco dei mediatori ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto e, in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del Mediatore, lo segnala al Consiglio dell’Ordine per i conseguenti eventuali provvedimenti;
- m) coadiuva il Responsabile nel controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato ed a tutti gli incumbenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
- n) approva il rendiconto annuale contabile e finanziario;
- q) cura l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 150/2023 e s.m.i.;
- r) cura l’adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell’organismo a norma di legge;
- s) può richiedere ad enti di formazione accreditati presso il Ministero di svolgere i corsi di aggiornamento obbligatori per i mediatori previsti dalla normativa vigente.

## **Art. 9 – L’Elenco dei Mediatori**

L'O.d.M. si avvale di Mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Massa Carrara e che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere in esclusiva le funzioni di Mediatore.

I Mediatori devono sottoscrivere il contratto di collaborazione approvato dall'O.d.M., devono essere in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento dell'O.d.M. e devono accettare quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta.

Il numero di Mediatori può essere periodicamente rideterminato dall'Organismo in relazione al numero e al tipo di mediazioni svolte.

Il numero dei Mediatori dell'Organismo non può essere inferiore a cinque.

### **Art. 10 – Il Mediatore**

Il Mediatore dell'O.d.M. è un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Massa Carrara che avrà sottoscritto il modello di contratto di collaborazione approvato dall'O.d.M., e che sia in regola:

- a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo;
- b) con gli adempimenti e i pagamenti contributivi e previdenziali richiesti da Cassa Forense;
- c) con l'obbligo formativo degli avvocati.

Deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione in conformità alla normativa vigente e ai parametri e requisiti formativi stabiliti dall'O.d.M..

Il Mediatore iscritto all'O.d.M. si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M. 150/2023 e s.m.i., i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal Regolamento dell'O.d.M. e dal Codice Etico e di Condotta dell'O.d.M., nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere dell'O.d.M., sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Il Mediatore, ove ritenga di non frequentare il corso di aggiornamento organizzato dalla Commissione, dovrà provvedervi a proprie cure e spese, dandone comunicazione all'Organismo, che si riserva di valutarne insindacabilmente l'idoneità.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione è causa di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori e di sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum vitae con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di € 1.000.000,00.

Il Mediatore, all'interno del circondario di competenza del proprio Foro di appartenenza, opera in esclusiva per l'O.d.M.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.M. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei Mediatori.

### **Art. 11 – Procedimento di sospensione dall'elenco**

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 10 dello Statuto, dall'art. 10 del Regolamento e dal Codice Etico e di Condotta è cautelativamente sospeso dal Responsabile dall'assegnazione degli incarichi e sostituito negli incarichi in corso da altri Mediatori all'uopo designati.

Viene invitato a fornire chiarimenti nel termine non inferiore ai 15 giorni ed al termine della fase istruttoria la Commissione dell'Organismo può determinarsi nei confronti del Mediatore nei seguenti modi:

1. riammetterlo a svolgere le proprie funzioni;
2. confermare la sospensione dall'affidamento degli incarichi;
3. disporre la cancellazione dall'Elenco dell'Organismo e richiedere al Ministero la cancellazione dall'Elenco dei Mediatori;
4. segnalare al C.O.A. per i provvedimenti di competenza

Nel caso di esposto di una delle parti del procedimento, il Responsabile provvede, nel più breve tempo possibile, a sentire sui fatti esposti il Mediatore interessato e, previa consultazione con la Commissione, può determinarsi nel seguente modo:

1. consentire al Mediatore di continuare a svolgere l'incarico;
2. sospenderlo cautelativamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente avviando il procedimento di cancellazione dall'elenco dell'Organismo;
3. segnalare al C.O.A. per i provvedimenti di competenza.

### **Art.12 – Dei mezzi dell'O.d.M.**

L'O.d.M., ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, può ricorrere per lo svolgimento delle sue funzioni a locali, strumentazioni, mezzi e personale del C.O.A.

L'O.d.M. dovrà avere almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative e all'attività di segreteria. I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

L'O.d.M. provvede direttamente ed autonomamente alle spese di gestione dell'Organismo e corrisponde al C.O.A. i costi sostenuti per l'attività dell'O.d.M., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- “spese del personale”: stipendi, incentivi, straordinari, indennità speciali, TFR per i dipendenti dell’Ordine assegnati all’O.d.M.;
- “altri costi”: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall’attività dell’O.d.M.

### **Art. 13 – Gestione contabile**

Sono entrate dell’O.d.M. gli importi pagati per l’attività di mediazione.

Sono uscite dell’O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori, e tutte le spese di gestione e funzionamento.

L’O.d.M. ha accesso per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite appositi conti correnti bancari separati da quelli del C.O.A.

La gestione contabile dell’O.d.M. avviene con l’ausilio di un commercialista esterno; è separata ed autonoma rispetto a quella del Ordine degli Avvocati.

Annualmente l’O.d.M. trasmette il proprio bilancio al C.O.A. per l’inserimento nel bilancio consolidato e l’approvazione da parte dell’Assemblea.

Il bilancio dell’O.d.M. andrà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito dell’O.d.M.

Le entrate dell’O.d.M. sono utilizzate per le spese di gestione ordinaria dell’O.d.M., compresi il compenso professionale dei Mediatori, le indennità della Commissione, le spese di rappresentanza, le spese postali, le spese del personale e gli altri costi non definibili derivanti dall’attività dell’Organismo.

### **Art. 14 – Obblighi assicurativi**

L’O.d.M. stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per le conseguenze di rischi patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell’Organismo.

### **Art. 15 – Sito web istituzionale**

L’organismo ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del C.O.A. attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;

- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/2023 e s.m.i., con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
- i) i nomi e il curriculum dei Mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/2023 e s.m.i.;
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
- m) il codice etico;
- n) la tabella delle spese di mediazione, di cui all'allegato A al D.M. n. 150/2023;
- o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.;
- p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
- s) ogni altra notizia utile ritenuta dalla Commissione o dal Responsabile dell'Organismo.

#### **Art. 16 – Modifiche e Scioglimento**

Il presente Statuto può essere modificato su proposta e sentito il parere vincolante del Responsabile dell'ODM.

L'O.d.M. si estingue per sopravvenuta carenza dei requisiti previsti per legge e/o gravi motivi su indicazione del Responsabile

#### **Art. 17 – Disposizione finale**

Il presente Statuto, approvato dal C.O.A. nella seduta del 3 marzo 2025, sostituisce il precedente.

*PDG Ministero della Giustizia 11 marzo 2025*